

LEGGE REGIONALE:

" Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, contenente "Provvidenze per gli impianti sportivi e per favorire le attività dilettantistiche".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE:

"Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, contenente "Provvidenze per gli impianti sportivi e per favorire le attività dilettantistiche".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1, lett. b) della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, concernente "Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche" è autorizzato nell'anno finanziario 1975 un ulteriore impegno di spesa di L. 410 milioni.

Art. 2

Sono introdotte nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1975 le seguenti variazioni:

Cap. 234 - Contributi nel pagamento degli interessi sui mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi (l.r. 30/8/1973, n.24, artt.7 e 8 e l.r. 20/1/1975, n.9)

in diminuzione

L. 55.000.000=

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Cap. 235 - Contributi in conto capitale per la costruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi (l.r. 30/8/1973, n. 24, artt. 7 e 8 e l.r. 20/1/1975, n. 9)

in aumento

L. 55.000.000=

Art. 3

All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1975 derivante dalla attuazione della presente legge e dalla applicazione dello articolo 1, lett. b) e 8 della legge regionale 30/8/1973, n.24, si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 235 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1975 variato a norma del precedente articolo 2.

Le somme stanziante se non utilizzate nell'esercizio finanziario per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 28/4/1975 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

2 MAG. 1975

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)

